

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Udine, 20 gennaio 2015

Alle Province della Regione

Ai Comuni della Regione

Alle Comunità montane della Regione

Alle Unioni di comuni della Regione

Ai Consorzi della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 27 articolo 14. Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. Situazione adempimenti relativi al patto di stabilità degli enti locali.

Sul 2° supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2015 al BUR n. 1 del 7 gennaio 2015 è pubblicata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)".

La presente nota vuole richiamare le disposizioni relative al **coordinamento della finanza pubblica** (art.14), applicabili agli enti locali della Regione e fornire indicazioni e precisazioni di carattere operativo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 14 danno attuazione ed integrano i contenuti del Protocollo d'Intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 ottobre 2014 che ha definito i rapporti finanziari per gli anni dal 2014 al 2017.

Le parti più rilevanti del protocollo d'intesa sono state altresì recepite dall'articolo 1, commi da 512 a 523, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

Per quanto attiene in particolare agli aspetti riguardanti gli enti locali, il protocollo consente di dare maggiore certezza circa il calcolo degli obiettivi per l'intero triennio e il rispetto di alcune tempistiche per l'inoltro dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze. Viene confermata, inoltre, la disciplina del "Sistema regionale integrato" per tutti gli aspetti riguardanti le manovre che prevedono un contributo da parte del Sistema Regione - enti locali alla finanza pubblica complessiva.

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' 2015

- 1) Enti destinatari e obiettivi da rispettare;
- 2) Conseguimento del saldo finanziario in termini di competenza mista;
- 3) Riduzione stock di debito;
- 4) Contenimento spesa personale;
- 5) Sanzioni relative al patto di stabilità;
- 6) Monitoraggi relativi al patto di stabilità;
- 7) Verifiche dell'Organo di revisione;

B. ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

C. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PATTO ANNO 2015

D. FASE CONCLUSIVA PATTO ANNO 2014

E. ULTERIORI INFORMAZIONI

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' PER L'ANNO 2015

1) ENTI DESTINATARI E OBIETTIVI DA RISPETTARE (art. 14, comma 2)

- a) Sono soggetti al patto di stabilità interno le **Province** ed i **Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti**. Ai fini del concorso dei Comuni agli obiettivi del patto di stabilità, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per il 2015 si fa riferimento alla popolazione 2013) e derivante dai dati delle anagrafi comunali.
- b) Gli enti soggetti al patto sono tenuti:
 - al **conseguimento**, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 di un **saldo finanziario in termini di competenza mista**, quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
 - alla **riduzione del proprio debito residuo** rispetto all'esercizio precedente;
 - alla **riduzione della spesa di personale**, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009).

2) CONSEGUIMENTO DEL SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA (art. 14, commi 3, 4, 5, 7, 8, 11)

a) Aspetti generali

Gli enti assoggettati al patto di stabilità interno **concorrono agli obiettivi** di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo finanziario, in termini di competenza mista modulato, a livello regionale, sulla base **dell'accordo Stato Regione**.

Si ricorda che le modalità di calcolo per definire il saldo obiettivo assegnato ad ogni singolo ente locale, in base all'accordo Stato Regione, sono quelle previste dall'art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dall'art. 1, comma 489 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che riguardano in particolare:

- Base di calcolo: media della spesa corrente del triennio 2010/2012;
- coefficienti da applicare alla spesa corrente rideterminati dalla citata legge di stabilità¹;

Per quanto riguarda la base di calcolo di cui al punto 1, per gli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è apportato un correttivo in riduzione pari, per il 2015, alla media dei trasferimenti di parte corrente dalla Regione agli enti locali per gli anni 2010-2012 (Titolo II categoria 3 e 4).

b) Patto verticale ed orizzontale

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, **spazi finanziari di spesa** e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare l'entità del concorso alla manovra da parte di ogni singolo ente locale, come previsto nell'accordo Stato Regione.

Gli **spazi finanziari** sono assegnati alle Province ed ai Comuni per il soddisfacimento di fabbisogni di **pagamenti in conto capitale**.

La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale pari al 45% per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in base al protocollo Stato-Regione 2014-2017.

La norma prevede la suddivisione degli spazi finanziari regionali verticali in quota "generale" e "straordinaria". La quota generale sarà ripartita secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro il 30 aprile 2015, mentre la quota straordinaria sarà destinata a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente, anch'esse sottoposte alla preventiva valutazione della Giunta Regionale.

La Regione riconosce, inoltre, agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione diretta di servizi socio-assistenziali.

c) Patto regionale verticale incentivato

La Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge di stabilità n. 190/2014, è stata ammessa a partecipare al patto regionale verticale incentivato che dovrebbe consentire la cessione di spazi agli enti locali per il pagamento di debiti commerciali in conto capitale maturati al 30 giugno 2014.

In data 19 gennaio è stata inoltrata specifica comunicazione agli enti soggetti al patto di stabilità, con la richiesta delle esigenze di spazi finanziari per le finalità di cui al periodo precedente.

d) Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto

Dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno sono escluse le specifiche tipologie di entrate e di spese previste dalla normativa statale (art. 31 L. 183/2011 e L. 190/2014).

Inoltre per il triennio 2015/2017, sulla base di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa Stato-Regione del 23/10/2014, ai fini della determinazione del saldo di competenza mista sono **escluse** le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione (art. 14, comma 4).

3) **RIDUZIONE STOCK DI DEBITO (art. 14, commi 22-23-24-25)**

Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2015-2017 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

¹ Province: 17,20% per l'anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016 -2017-2018; Comuni oltre i 1000 abitanti 8,60% per l'anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016-2017-2018

- b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2015, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate.

Gli enti dovranno indicare, quale debito iniziale per il 2015, il valore del debito finale al 31/12/2014 così come risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno.

4) **CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (art. 14, commi 26-27)**

Gli enti che presentano nel triennio 2011-2013 un rapporto medio tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, devono assicurare, per ogni anno del triennio 2015-2017, il **contenimento** della spesa di personale, rispetto al valore medio dello stesso aggregato riferito al triennio 2011-2013. Per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni in base alla legge regionale n. 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità, la percentuale di incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente nel triennio 2011-2013, che determina gli obblighi di contenimento sale al 35 per cento.

a) Calcolo spesa media di personale triennio 2011-2013

La spesa di personale da considerare è quella risultante dagli impegni assunti, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e al netto degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Oltre agli impegni contabilizzati all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, vanno aggiunti anche quelli riferiti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro e del personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Ai fini del calcolo della **media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, riferita al triennio 2011-2013 (30%)**, che rappresenta il nuovo dato di natura strutturale, non si effettuano rettifiche ad eccezione di:

- oneri dovuti ad arretrati per rinnovi contrattuali **riferiti ad anni precedenti il triennio in esame;**
- quote in aggiunta o in diminuzione dovute a spese di personale riferite a funzioni svolte in forma associata o in convenzione.

b) Calcolo spesa di personale dell'anno 2015 ed esclusioni ammesse

Il calcolo dell'aggregato di spesa di personale si ottiene sommando agli impegni assunti all'intervento 1 del Titolo I della spesa, che comprendono gli oneri riflessi a carico dell'Ente, quelli riferiti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al personale assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL, ai rapporti di somministrazione di lavoro e all'IRAP.

Per quanto attiene alla possibilità di portare in detrazione gli oneri per rinnovi contrattuali, occorre precisare che dal conteggio 2015 non sarà più possibile procedere in tal senso dal momento che il trattamento economico del personale dipendente già dal 2012 è adeguato all'ultimo rinnovo contrattuale (biennio 2008-2009). Le ultime rivalutazioni contrattuali infatti sono ormai entrate a regime anche nel calcolo del valore medio del triennio 2011-2013 che costituisce la base del raffronto.

Dal calcolo sarà possibile escludere la maggiore spesa riferita a nuove assunzioni relative:

- alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, prevista dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

- alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;
- a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

c) Valutazione incidenza spesa di personale sulla spesa corrente

In presenza di un'incidenza media superiore al 30% nel triennio 2011-2013, l'ente è tenuto per ogni anno del triennio 2015-2017 a contenere l'aggregato di spesa di personale al di sotto del valore medio conseguito nel triennio 2011-2013.

Tuttavia qualora il contenimento entro i limiti di spesa rappresentati dal valore medio del nuovo triennio di riferimento non consentisse di mantenere l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente al di sotto del 30%, sarà opportuno che l'ente adotti politiche del personale coerenti con l'obiettivo di rientrare gradualmente, entro la fine del triennio 2015-2017, al di sotto del limite del 30%. Pertanto ogni provvedimento adottato in materia di personale dovrà essere opportunamente motivato e dovrà rispecchiare una logica programmatoria volta al rispetto della disposizione regionale.

d) Spesa personale nelle forme associative

Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale. E' opportuno sottolineare l'importanza di rappresentare correttamente tra le poste di bilancio le somme riferite alla spesa di personale interessato dallo svolgimento di funzioni in forma associata o tramite convenzione stipulata ai sensi del CCRL.

Il riparto **pro quota non è consentito nel caso di Piante organiche aggiuntive** inserite presso il comune denominato "ente gestore". In tal caso la spesa di personale viene dichiarata dall'ente capofila.

In relazione alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009, in merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale di cui all'intervento 1 del titolo I della spesa, degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si condivide l'impostazione della Corte. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, in quanto non riconducibili ai concetti di dinamica retributiva ed occupazionale.

5) SANZIONI RELATIVE AL PATTO DI STABILITA' (art. 14, commi 16-17)

Nel caso di **mancato conseguimento degli obiettivi previsti, anche di uno solo dei tre**, per il rispetto del patto di stabilità interno, risultante dalla verifica dell'organo di revisione, gli enti nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti interamente da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito;

Per gli enti locali che non rispettino l'obiettivo programmatico annuale in termini di saldo finanziario di competenza mista, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti nell'anno successivo i trasferimenti ordinari, per un importo pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo specifico assegnato.

6) **MONITORAGGI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA' (art. 14, commi 15 e 21)**

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico degli enti soggetti al patto di stabilità interno, a partire dall'anno 2015, **non dovranno essere trasmessi i modelli relativi ai dati di previsione.**

ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO:

- le Province ed i Comuni inviano al Servizio finanza locale, i modelli 2B, 3B e 5B con i dati a consuntivo;
- l'organo di revisione invia al Servizio finanza locale il modello 6B.

Si ricorda che il **mancato invio dei modelli 2B, 3B e 5B entro il 31 luglio dell'anno successivo** a quello di riferimento, costituisce **inadempimento al patto di stabilità**, con conseguente **applicazione delle sanzioni** per il mancato rispetto.

L'adempimento dell'**invio dei modelli** con i dati a consuntivo si intende eseguito con la trasmissione dei modelli stessi tramite il "**sistema web finanza locale**", appositamente predisposto.

Entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno inviano una certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito nell'anno precedente.

MONITORAGGI PERIODICI E MODULISTICA

Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 aprile sono definiti i termini e le modalità dei monitoraggi periodici sul patto di stabilità nonché le direttive relative alla modulistica.

7) **VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE (art. 14, comma 19)**

L'Organo di revisione:

- a) certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di consuntivo (modello 6B);
- b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- c) vigila sull'andamento della spesa di personale;
- d) verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- e) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
- f) verifica la congruità delle cessioni o richieste di spazi finanziari regionali **in collaborazione con i servizi finanziario e tecnico dell'ente locale.**

La certificazione da parte dell'Organo di revisione va fatta utilizzando il modello 6B.

B. ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' PER L'ANNO 2015

Per gli enti non soggetti al patto rimangono valide le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 12 comma 28.1 della L.R. 17/2008 in base alle quali nel 2015 l'ammontare della spesa di personale non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2013.

Per quanto riguarda la determinazione dell'aggregato relativo alle spese di personale e delle quote a carico derivanti dalle forme associative, si rimanda a quanto già illustrato per gli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Dal calcolo sarà possibile escludere la maggiore spesa riferita a nuove assunzioni relative:

- alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, prevista dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;

- a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

Al fine di poter effettuare un confronto tra dati costruiti in modo omogeneo si ricorda che è opportuno ricostruire il valore della spesa di personale riferita all'anno 2013, al fine di tenere in considerazione gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2014. L'aggregato dell'anno 2013 sarà quindi integrato della spesa sostenuta in quell'anno per la realizzazione dei cantieri di lavoro prima di essere posto a confronto con il dato dell'anno 2015.

C. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PATTO PER L'ANNO 2015

Con deliberazione della Giunta Regionale di fissazione dei criteri di attribuzione degli spazi finanziari regionali agli enti, saranno definiti altresì le modalità e i termini dei monitoraggi finalizzati alla corretta gestione degli spazi finanziari verticali e orizzontali.

Il Servizio finanza locale provvederà a fornire agli enti locali tutte le informazioni e le indicazioni per gli adempimenti conseguenti alla gestione dei suddetti spazi.

D. FASE CONCLUSIVA PATTO PER L'ANNO 2014

- a) Verifica rispetto degli obiettivi 2014 (art. 14, comma 21)

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 e della successiva comunicazione dei dati raccolti al MEF, gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti ad inviare **entro il termine perentorio del 31 marzo 2015** alla Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità;

- b) Penalità e premialità (art. 14, comma 18)

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2215/2014 si ricorda che, per il calcolo delle premialità e penalità, **si terrà conto esclusivamente dei dati del monitoraggio al 31/12/2014** aggiornati con la certificazione trasmessa dagli enti entro il 31 marzo 2015 e non, come avvenuto l'anno scorso, dei dati risultanti dai modelli a rendiconto.

- c) Controlli a campione

Ai sensi della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 la Regione può disporre controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi e dei criteri previsti dal provvedimento di concessione del beneficio.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 20 novembre 2014 sono stati autorizzati gli uffici a compiere le verifiche ed i controlli a campione volti alla verifica del corretto utilizzo degli spazi finanziari assegnati per l'anno 2014. Con successivo decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme saranno definiti modalità e termini dei controlli.

E. ALTRE DISPOSIZIONI

Si coglie l'occasione per riportare alcune ulteriori informazioni, che rientrano nella più ampia disciplina del sistema regionale integrato di finanza pubblica.

- a) Armonizzazione bilanci

A decorrere dall'esercizio 2015, gli enti locali del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni.

La Regione proseguirà la sua attività di supporto e di collaborazione anche alla formazione (per il tramite di FOR.SER) e di raccordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

b) Indennità amministratori

In attesa di una rivisitazione organica della disciplina in materia di indennità degli amministratori locali, agli amministratori di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti;

c) Conversione contribuzioni regionali (art. 14, commi da 33 a 40)

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità, al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, possono presentare richiesta motivata di conversione di contribuzioni regionali di parte capitale totalmente o parzialmente liquidate o solo concesse finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo. Le modalità di presentazione della richiesta sono quelle previste all'articolo 14 della legge regionale n. 27, commi dal 33 al 40. **La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 aprile 2015.**

Le istanze per la conversione dei contributi dovranno essere presentate alle Direzioni Regionali che hanno erogato i contributi stessi.

d) Vincoli di spesa delle Province (art. 14, commi 49 e 50)

La disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province trova applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia. Le Province, **entro e non oltre il 28 febbraio 2015**, possono presentare alla Regione la richiesta di specifiche e motivate deroghe ai vincoli previsti dalla normativa statale, al fine di assicurare la continuità di svolgimento delle funzioni dalle stesse esercitate in base alla legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

L'attività sarà coordinata dal Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza.

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

Referenti:

dott.ssa Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it;

dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267, e-mail andrea.battiston@regione.fvg.it;

dott.ssa Maria Letizia Boschi – tel. 0432/555884, e-mail marialetizia.boschi@regione.fvg.it;

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505, e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it;

sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it;

sig.ra Sabina Nassutti – tel. 0432/555382, e-mail sabina.nassutti@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale
- dott. Salvatore Campo –

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)